REGOLAMENTO (CEE) N. 1020/70 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 1970
che constata i corsi e fissa i prezzi medi per i vini da pasto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e gli articoli 35 e 37,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 stabilisce che per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo d'orientamento, la Commissione fissa ogni settimana, basandosi su tutti i dati di cui dispone, un prezzo medio alla produzione, in appresso denominato « prezzo medio », per ciascun centro di commercializzazione del tipo di vino di cui trattasi ;

considerando che è pertanto necessario determinare i centri di commercializzazione di cui trattasi ; che, per quanto concerne la Francia e l'Italia, possono essere presi in considerazione i mercati rappresentativi per alcuni tipi di vino ;

considerando che il paragrafo 2 del suddetto articolo 4 prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione tutti i dati utili per la fissazione dei prezzi medi e, in particolare, quando esistono dei mercati rappresentativi, i corsi alla produzione constatati su tali mercati per ciascun tipo di vino ;

considerando che è necessario precisare le modalità secondo cui hanno luogo la constatazione dei corsi e la fissazione dei prezzi medi ; che, al fine di giungere ad una rilevazione il piú possibile omogenea nella Comunità, è opportuno che le informazioni necessarie siano raccolte negli Stati membri da commissioni incaricate dell'osservazione del mercato e costituite dagli Stati membri per ciascun centro di commercializzazione relativo ad un'area di una certa importanza ; che per la composizione di dette commissioni è opportuno tener conto dell'importanza economica delle parti interessate rappresentate in tali commissioni ;

considerando che i prezzi medi sono dei prezzi alla produzione ; che è pertanto opportuno limitare la constatazione dei prezzi agli Stati membri produttori di vino da pasto ed ai prezzi praticati tra produttori e acquirenti ; che, ai fini della loro valutazione, le informazioni concernenti tali prezzi devono essere il piú possibile precise ;

considerando che le informazioni ottenute dalle commissioni di cui sopra e trasmesse dagli Stati membri alla Commissione servono da base per il calcolo dei prezzi medi ; che tali prezzi, destinati, da un lato, a consentire, l'avvio delle misure d'intervento e, dall'altro, a garantire un quadro generale dell'evoluzione del mercato dei vini da pasto nella Comunità, devono riflettere l'effettiva situazione del mercato ; che, a tal fine, la fissazione deve avere luogo in base alla media dei corsi constatati tenendo conto al tempo stesso della rappresentatività di una transazione e della valutazione da dare alla tendenza del mercato ;

considerando che, qualora la Commissione non disponga di informazioni, è opportuno mantenere il livello dei prezzi della precedente fissazione ;

considerando che l'instaurazione del sistema di rilevazione dei corsi richiede in alcuni Stati membri un periodo di preparazione ; che, in mancanza d'informazioni, la fissazione non puó aver luogo durante tale periodo ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I centri di commercializzazione della Repubblica federale di Germania sono :

a) per i vini da pasto di tipo R III :

Rheinpfalz e Rheinhessen (Hügelland) ;

b) per i vini da pasto di tipo A II :

Rheinpfalz (Oberhaardt) e Rheinhessen (Hügelland) ;

c) per i vini da pasto di tipo A III :

Mosel e Rheingau.

[1] GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

Articolo 2

1. I centri di commercializzazione della Repubblica francese sono :

a) per i vini da pasto del tipo R I :

Béziers, Montpellier, Narbonne, Nîmes, Perpignan ;

b) per i vini da pasto di tipo A I :

Bordeaux, Montpellier, Nantes.

2. I centri di commercializzazione di cui al paragrafo 1 sono i mercati rappresentativi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70.

Articolo 3

1. I centri di commercializzazione della Repubblica italiana sono :

a) per i vini da pasto di tipo R I :

Asti, Lecce, Pescara, Reggio Emilia, Treviso, Verona (per i vini locali) ;

b) per i vini da pasto di tipo R II :

Bari, Barletta, Cagliari, Lecce, Taranto ;

c) per i vini da pasto di tipo A I ;

Cagliari, Lecce, Ravenna (Lugo, Faenza), Roma, Trapani (Alcamo), Treviso.

2. I centri di commercializzazione di cui al paragrafo 1 sono i mercati rappresentativi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70.

Articolo 4

Il centro di commercializzazione del Granducato del Lussemburgo è la regione viticola della Mosella lussemburghese per i vini da pasto dei tipi A II e A III.

Articolo 5

Gli Stati membri costituiscono, se non esiste ancora, una commissione per la constatazione dei corsi, in appresso denominata « commissione », per ciascuno dei centri di commercializzazione di cui agli articoli da 1 a 4, corrispondente ad un'area vignicola superiore a 2.000 ettari.

Articolo 6

Quando costituiscono una commissione, gli Stati membri vigilano a che tutte le parti interessate siano rappresentate, in proporzione all'importanza che hanno nel centro di commercializzazione per il quale detta commissione è costituita.

Articolo 7

1. Le commissioni raccolgono almeno una volta alla settimana le informazioni inerenti alle transazioni che hanno avuto luogo tra i produttori e gli acquirenti durante i giorni successivi alla precedente riunione.

2. Al termine di ciascuna riunione le commissioni trasmettono all'organismo competente le informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

1. Gli Stati membri comunicano senza indugio mediante telescritto alla Commissione le informazioni di ciascuna commissione, corredate eventualmente di valutazioni, in particolare sulla tendenza dei corsi.

Qualora per un centro di commercializzazione non esista alcuna commissione, le informazioni di cui al paragrafo 2 sono raccolte dallo Stato membro interessato.

2. Le informazioni devono vertere su :

a) i prezzi,

b) il colore o eventualmente il tipo di vino considerato,

c) la gradazione alcolometrica, se si tratta di vino da pasto quotato per grado/hl,

d) il vitigno, se si tratta dei vini da pasto dei tipi R III, A II e A III ;

e) il volume al quale si riferiscono le transazioni per il periodo considerato.

Articolo 9

1. Ogni martedí, e per la prima volta il 16 giugno 1970, la Commissione fissa il prezzo medio, per grado hl o per hl, secondo il caso, del tipo di vino di cui trattasi.

2. Se il martedí è un giorno festivo, il prezzo medio di cui al paragrafo 1 è fissato il giorno feriale successivo.

Articolo 10

1. La Commissione fissa il prezzo medio di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in base alla media dei corsi comunicati, tenendo conto in particolare della

loro rappresentatività, degli apprezzamenti degli Stati membri, della gradazione alcolometrica e della qualità dei vini da pasto oggetto delle transazioni.

2. Qualora per un centro di commercializzazione non disponga di informazioni, la Commissione riprende il prezzo medio della settimana precedente.

Articolo 11

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, senza indugio, i provvedimenti adottati per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY